



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI PALERMO  
SEZIONE I CIVILE

Sent. n. 205/19  
rg n. 16312/16  
Cau n. 366/18

riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati

dr. Caterina Grimaldi di Terresena      Presidente

dr. Sebastiana Ciardo      Giudice

dr. Maura Cannella      Giudice

dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 16312 del Ruolo Generale degli Affari civili  
contenziosi dell'anno 2016 vertente

TRA

..... nato a Palermo, in data 06/03/1954, elettiva-  
mente domiciliato in Roma, Via V. Veneto n. 116, presso lo studio  
dell'Avv. G. Cimino, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;

- ricorrente -

CONTRO

..... nata a Palermo, in data 23/04/1958, elettivamente  
domiciliata in Palermo, Via C..... presso lo studio dell'Avv. M.N.  
..... ne la rappresenta e difende per mandato in atti;

- resistente -

E CON L'INTERVENTO

del Pubblico Ministero

Tribunale di Palermo  
Sez. I Civile

R.G. n. 16312-16

- *interventente necessario* -

Oggetto: Divorzio contenzioso - Cessazione effetti civili.

Conclusioni delle parti: All'udienza del 05/06/2018 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.

Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

A seguito della emissione, in data 25.07.2017, della sentenza non definitiva n. 4125/17 con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.

Ciò posto va rilevato che nessun provvedimento a tutela della prole va adottato, in considerazione del fatto che i figli della coppia sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti.

Quanto alla richiesta di assegnazione della casa coniugale formulata dalla resistente, è ampiamente noto ed è stato ribadito in innumerevoli occasioni dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione, che l'adottabilità di tale provvedimento è subordinata alla presenza di figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti e conviventi con i coniugi (cfr. Cassazione civile, sez. I, 18 febbraio 2008, n. 3934).

Nel caso di specie non ricorrono le condizioni previste dalla legge e pertanto non va adottato il relativo provvedimento.

Devono ora essere esaminate le domande di contenuto economico, attinenti la richiesta di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile.

R.G. n. 16312-16

Per quanto attiene, invece, alla domanda diretta ad ottenere un assegno divorzile va, preliminarmente rilevato che, come ampiamente noto, secondo l'orientamento tradizionale di cui alla sentenza delle S.U. n.11490 del 1990, rimasto fermo per un trentennio, a norma dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987 n.74, l'assegno di divorzio ha funzione eminentemente assistenziale, e la sua attribuzione è quindi subordinata alla sussistenza di una situazione di squilibrio reddituale tra i coniugi, per effetto del quale uno dei due si trovi privo di mezzi adeguati per provvedere al proprio mantenimento, o nell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

La sussistenza di tale presupposto condiziona il sorgere dell'assegno divorzile, mentre tutti gli altri criteri, costituiti dalle condizioni dei coniugi, dalle ragioni della decisione, dal contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, e dal reddito di entrambi, sono destinati ad operare solo se l'accertamento dell'unico elemento attributivo si sia risolto positivamente, ed incidono soltanto sulla quantificazione dell'assegno stesso (cfr., Cass. S.U. n. 11490 del 1990, e Cass. 12 marzo 1992 n. 3019).

Il concetto di «mezzi», per l'ampiezza dei termini nei quali risulta formulato dal legislatore, viene comunemente interpretato nel senso di ricomprendervi non soltanto i redditi, ma anche quei cespiti patrimoniali che, pur non produttivi di reddito, consentono, anche attraverso la loro alienazione, di soddisfare i bisogni del coniuge.

Per quanto attiene, poi, al concetto di «adeguatezza» impiegato dal legi-

R.G. n. 16312-16

slatore, esso va inteso, secondo l'interpretazione fatta propria dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in relazione all'interesse giuridicamente tutelato a conservare un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, senza che sia necessario uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle condizioni economiche del medesimo che, in via di massima, devono essere ripristinate, in modo da ristabilire un certo equilibrio (cfr. Cassazione civile, n. 11490/1990 cit.).

Ai fini della determinazione della misura concreta dell'assegno, poi, si impone una valutazione ponderata e bilaterale dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio) con riguardo alla pronuncia del divorzio.

Con sentenza n. 11504 dell'11 maggio 2017, il Supremo Collegio ha mutato indirizzo e stabilito che il diritto all'assegno di divorzio, di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, è condizionato dal suo previo riconoscimento in base ad una verifica giudiziale che si articola necessariamente in due fasi, tra loro nettamente distinte e poste in ordine progressivo dalla norma (nel senso che alla seconda può accedersi solo all'esito della prima, ove conclusasi con il riconoscimento del diritto).

Una prima fase, concernente il c.d. "an debeatur", informata al principio dell'autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali "per-

R.O. n. 16312-16

sone singole" ed il cui oggetto è costituito esclusivamente dall'accertamento volto al riconoscimento, o meno, del diritto all'assegno divorzile fatto valere dall'ex coniuge richiedente.

Una seconda fase, riguardante il c.d. "*quantum debeatur*", improntata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro quale persona economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), che investe soltanto la determinazione dell'importo dell'assegno stesso.

Il giudice del divorzio, pertanto, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi, tenuto conto che il divorzio rescinde ogni legame con il precedente vincolo matrimoniale ed in considerazione del principio di autoresponsabilità economica degli ex coniugi quali "persone singole", dovrà deve verificare, nella fase dell'"*an debeatur*", se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di "*mezzi adeguati*" o, comunque, impossibilità "*di procurarseli per ragioni oggettive*"), non con riguardo ad un "*tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio*", ma con esclusivo riferimento all'"*indipendenza o autosufficienza economica*" dello stesso, desunta dai principali "*indici*" - salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie - del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri "*lato sensu*" imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzio-

R.G. n. 16312-16

ni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge.

Invece, nella fase del "*quantum debeatur*" - informata al principio della solidarietà economica dell'ex coniuge obbligato alla prestazione dell'assegno nei confronti dell'altro in quanto "*persona*" economicamente più debole (artt. 2 e 23 Cost.), il cui oggetto è costituito esclusivamente dalla determinazione dell'assegno ed alla quale può accedersi soltanto all'esito positivo della prima fase, conclusasi con il riconoscimento del diritto -, il Giudice dovrà "*tener conto*" di tutti gli elementi indicati dalla norma (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi), e "*valutare*" *«tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio»*, al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.).

Con la recentissima sentenza delle S.U. 11/07/2018, (UD. 10/04/2018, dep.11/07/2018), n. 18287 entrambi i suesposti orientamenti sono stati sottoposti a revisione critica.

In particolare, le Sezioni Unite hanno osservato che *«la determinazione e l'attuazione della scelta di sciogliere l'unione matrimoniale, determinano un deterioramento complessivo nelle condizioni di vita del coniuge meno dotato di capacità reddituali, economiche e patrimoniali proprie. Il legislatore*

R.G. n. 16312-16

imporre di accertare, preliminarmente, l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l'obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco. All'esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell'assegno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione nella condizione economico-patrimoniale delle parti, di entità variabile. In entrambe le ipotesi, in caso di domanda di assegno da parte dell'ex coniuge economicamente debole, il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza».

Pertanto, «esclusa la separazione e la graduazione nel rilievo e nella valutazione dei criteri attributivi e determinativi, l'adeguatezza assume un contenuto prevalentemente perequativo-compensativo che non può limitarsi né a quello strettamente assistenziale né a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti. Solo così viene in luce, in particolare, il valore assiologico, ampiamente sottolineato dalla dottrina, del principio di pari dignità che è alla base del principio solidaristico anche in relazione agli illustrati principi CEDU, dovendo procedersi all'effe-

*tiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costruzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda, ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio».*

*Alla luce di tali considerazioni le Sezioni unite hanno ritenuto che debba essere prescelto un criterio integrato che si fondi sulla concretezza e molteplicità dei modelli familiari attuali. Se si assume come punto di partenza il profilo assistenziale, valorizzando l'elemento testuale dell'adeguatezza dei mezzi e della capacità (incapacità) di procurarseli, questo criterio deve essere calato nel "contesto sociale" del richiedente, un contesto composto formato da condizioni strettamente individuali e da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e specie se caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori nel nucleo familiare. Lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effettiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale, in particolare in chiave perequativa-compensativa. Il criterio attributivo e quello determinativo, non sono più in netta separazione ma si coniugano nel cd. criterio*



R.G. n. 16312-16

assistenziale-compensativo. L'elemento contributivo-compensativo si coniuga senza difficoltà a quello assistenziale perché entrambi sono finalizzati a ristabilire una situazione di equilibrio che con lo scioglimento del vincolo era venuta a mancare. Il nuovo testo dell'art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. L'adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte. Il superamento della distinzione tra criterio attributivo e criteri determinativi dell'assegno di divorzio non determina, infine, un incremento ingiustificato della discrezionalità del giudice di merito, perché tale superamento non comporta la facoltà di fondare il riconoscimento del diritto soltanto su uno degli indicatori contenuti nell'incipit dell'art. 5, comma 6 essendone necessaria una valutazione integrata, incentrata sull'aspetto perequativo-compensativo, fondata sulla comparazione effettiva delle condizioni economico-patrimoniali alla luce delle cause che hanno determinato la situazione attuale di disparità.

È stato, inoltre, ribadito che è «necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi» e precisato che la funzione equilibratrice dell'assegno «non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endocongiugale, ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito

R.G. n. 16312-16

dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale».

Le Sezioni Unite hanno, quindi, espresso il seguente principio di diritto: «Ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in parti-colare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto»

Nei caso di specie, ) risulta svolgere attività lavorativa quale impiegato presso il Tribunale di sorveglianza di Palermo con stipendio pari a circa euro 1400,00 mensili ed è onerato del pagamento di un canone di locazione di euro 300,00 mensili.

Quanto a ) in seno all'udienza presidenziale la stessa ha dichiarato di avere lavorato in passato come assistente notturno agli anziani, di essere stata licenziata nell'anno 2011 e di avere percepito dal 2012 l'indennità di disoccupazione e di avere svolto successivamente in modo saltuario prestazioni assistenziali nei confronti di anziani e ammalati e di sostenersi grazie all'aiuto del figlio e della sorella.

R.G. n. 16312-16

Nel corso del giudizio nessuna attività istruttoria risulta essere stata svolta per accertare la capacità e disponibilità economiche delle parti sebbene risulti dagli atti che in seno alla separazione consensuale omologata da questo Tribunale non era stato previsto alcun assegno di mantenimento in favore della resistente ma solo a titolo di contributo al mantenimento dei figli e che il ricorrente, già dal 2011 - allorché i figli sono divenuti economicamente autosufficienti - ne ha cessato del tutto la corresponsione.

Tenuto conto di ciò, in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso da quando il ricorrente ha cessato di versare somme di denaro alla resistente senza che costei si sia attivata al fine di ottenere un assegno in proprio favore a dispetto dello stato di disoccupazione dichiarato, fa presumere che l'assenza di risorse economiche non dichiarate e comunque deve ritenersi dotta di specifica capacità lavorativa nel settore nel quale ha dichiarato di svolgere, saltuariamente, attività lavorativa.

Alla luce della attività istruttoria svolta, la domanda proposta dalla resistente e diretta ad ottenere in suo favore un assegno divorzile, non può essere accolta, poiché deve escludersi, sulla scorta di quanto precede, che ricorrano i presupposti di cui al richiamato art. 5 della legge n. 898 del 1970 (mancanza di mezzi adeguati o comunque impossibilità di procurarsi per ragioni oggettive) e la relativa domanda va rigettata.

In considerazione del complessivo esito del giudizio, si ritengono sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.

R.G. n. 16312-16

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando;

rigetta la domanda diretta da \_\_\_\_\_ diretta ad ottenere n \_\_\_\_\_  
assegno divorzile;

compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio;  
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incumbenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Palermo, in data 10/01/2019.

Il Presidente

Caterina Grimaldi di Terresena

Il Giudice Estensore

Mauro Farnella

